



# COMUNE DI MONTEMESOLA

PROVINCIA DI TARANTO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 6 DEL 07/04/2021

### Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2021.

In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 18/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*DOTT.SSA FRAGNELLI PIERA*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 18/03/2021

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
*DOTT.SSA FRAGNELLI PIERA*

L'anno duemilaventuno addì SETTE del mese di aprile alle ore 18,30, nella Sala del Consiglio Comunale, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

PUNZI Ignazio  
SANTORO Angelo  
PUNZI Vito Antonio  
ALOIA Giovanni  
SCARANO Sebastiano  
BALLO Francesco  
SGOBIO Francesco Saverio  
MAGLI Andrea  
LUPOLI Pasqua  
SGOBIO Raffaele  
CAROLI Domenico  
ALBA Donato  
TESTA Carmela

Qualifica	Presenti	Assenti
SINDACO	P	
PRESIDENTE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE		A

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Assiste il Segretario Generale **Graziano IURLARO**.

Presiede l'adunanza **Angelo SANTORO** nella qualità di Presidente che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dell'Interno de 13/01/2021 con il quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 2021.

**VISTO** l'articolo 1, commi da 738 a 783, della [Legge 160/2019](#), che ha istituito e regolamentato la nuova IMU che ha previsto l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti relativamente all'imposta municipale propria (IMU) ed al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e, conseguente, unificazione delle due imposte nella nuova IMU;

**VISTI** i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge di Bilancio che definiscono la disciplina dell'imposta come novellata;

**CONSIDERATO** che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

**CONSIDERATO** inoltre che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

**CONSIDERATO** altresì che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

**RILEVATO** che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**CONSIDERATO** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04/06/2020 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta in cui è stato stabilito di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

**CONSIDERATO** che in base all'articolo 1, comma 758, della [Legge 160/2019](#) sono esenti dall'IMU i terreni agricoli :a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato [decreto legislativo n. 99 del 2004](#), indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#); c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inuscupabile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della [legge 27 dicembre 1977, n. 984](#), sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della [Legge 160/2019](#), l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal [decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**VISTO** l'articolo 1, comma 749 della [Legge 160/2019](#), il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#);

**VISTO** l'articolo 1, comma 760, della [Legge 160/2019](#), ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla [Legge 431/1998](#), l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

**VISTO** l'articolo 1, comma 747, lett. c) della [Legge 160/2019](#), ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

**VISTO** l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della [Legge 160/2019](#), ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

**VISTO** il comma 744, dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#), che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

**ACCERTATO** che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2021;

**VISTO** il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04/06/2020;

**ACQUISITO** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

**ACQUISITO** altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

**VISTO** il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

**VISTI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che sono rientrati i Consiglieri Sgobio Raffaele e Caroli;

Con il seguente esito di votazione:

Presenti: n. 12

Assenti: n. 1 (Testa)

Favorevoli: n. 9 (Sindaco, Aloia, Ballo, Magli, Sgobio Francesco, Lupoli, Scarano, Santoro, Punzi Vito)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 3 (Alba, Sgobio Raffaele, Caroli)

## DELIBERA

I. **Di stabilire** le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2021 nelle seguenti misure:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze ( <i>solo categorie A/1, A/8 e A/9</i> )	0,60%	€uro 200,00
Terreni agricoli	0,96%	
Altri fabbricati ed aree fabbricabili	1,06%	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita	0,10%	
Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado	0,96%	
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ( <i>di cui 0,76% destinato alla Stato</i> )	1,06%	

II. **Di dare atto** che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2021;

III. **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e di inserire il prospetto delle aliquote entro il termine perentorio del 14 ottobre nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

IV. **di dichiarare**, con separata votazione, con il seguente esito :

Presenti: n. 12

Assenti: n. 1 (Testa)

Favorevoli: n. 9 (Sindaco, Aloia, Ballo, Magli, Sgobio Francesco, Lupoli, Scarano, Santoro, Punzi Vito)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 3 (Alba, Sgobio Raffaele, Caroli)

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Angelo SANTORO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Graziano IURLARO

---

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

data, 12/04/2021

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Gabriella INTERNÒ

---

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

***La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:***

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

**L' ISTRUTTORE DIRETTIVO**

Gabriella INTERNÒ

---

---